Allegato “A” alla D.C.C. n° 33 del 29 novembre 2003

COMUNE DI CAVALLERLEONE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

SPANDIMETO

EFFLUENTI AGRICOLI

Art.1 - Oggetto e fonti normative

Il presente Regolamento disciplina lo spandimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali, sulla base delle seguenti fonti normative:

- L.R. 26.03.1990, n. 13 – Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, L. 10.05.1976, n. 319);
- Deliberazione G.R. del 30.12.1991, n. 48-12028 - Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali;
- L.R. 03.07.1996, n. 37 - Modifiche alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi di insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature;
- Ministero per le Politiche Agricole . D.M. 19.04.1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola;
- D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/676/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Autorità di Bacino del Fiume Po . Deliberazione 31.01.2001 - Adozione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (Deliberazione n. 15/2001);
- Deliberazione C:R: 27.12.2001, n. 217-41038 - Direttiva CE 97/11. Integrazione degli Allegati alla L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

Art. 2 - Obiettivi e definizioni

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per effluenti provenienti da allevamenti zootecnici:

a) **Letami:** materiale palabili derivanti dalla miscela di feci, urine materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
   - feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
   - il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami;

b) **Liquami:** materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:
   - le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
   - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
   - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;

c) **Suolo ad uso agricolo:** qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale. Sono parimenti ricompresse le superfici destinate all'arboricoltura da legno ed alle coltivazioni destinate a scopi diversi da quelli alimentare e zootecnico;

d) **Applicazione al terreno:** l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie, iniezione nel terreno, interramento e miscelazione con gli strati superficiali del terreno;

e) **Utilizzazione agronomica:**la gestione di effluenti di allevamento ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla precedente lett. d), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendamenti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo;

f) **Bestiame:** s'intendono tutti gli animali allevati per uso e profitto;

g) **Composto azotato:** qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;

h) **Concime chimico:** qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organico - minerale prodotto mediante procedimento industriale;

i) **Effluente di allevamento:** le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;

j) **Fertilizzante:** fermo restando quando previsto dalla L. 19.10.1984, n. 748 e s.m.i., ai fini del presente Regolamento è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente una o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici ed i fanghi di cui al D.Lgs. 99/92;

k) **Percolazione:** il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alle capacità di ritenzione idrica del terreno;

l) **Lisciviazione:** il trasporto dei composti chimici mediante l'acqua di percolazione;

m) **Scorrimento superficiale:** il movimento sulla superficie del terreno dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno;

n) **Fertirrigazione:** distribuzione di liquami con l'acqua di irrigazione.

Art. 3 - <u>Caratteristiche degli insediamenti</u>

Ai fini del controllo d'idoneità degli insediamenti di cui trattasi e dei relativi scarichi, devono essere verificate le seguenti condizioni igieniche minime, anche se più restrittive rispetto ad esistenti disposizioni di Regolamenti di Igiene, di Polizia Rurale e di Norme tecniche di strumenti urbanistici, precedentemente approvate:

- al fine di ridurre i volumi del liquame prodotto, nell'allevamento deve essere adottata una razionale gestione dei consumi dell'acqua, sia per le operazioni di abbeveraggio, sia per quelle di lavaggio;

- le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di cabalette di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in apposite vasche a tenuta stagna;

- i ricoveri per gli animali devono essere dotati di aperture naturali e/o di sistemi artificiali, tali da assicurare la ventilazione costante degli ambienti ed il rapido ricambio dell'aria.

Pertanto, a livello operativo, occorre applicare le seguenti indicazioni:

negli allevamenti suini:

a) evitare soluzioni costruttive che richiedono l'effettuazione di lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego d'acqua per la veicolazione delle deiezioni;

b) evitare la realizzazione – per gli insediamenti di nuova realizzazione od oggetto di ristrutturazione – delle fosse di stoccaggio dei liquami al di sotto del fessurato ed all'interno del ricovero;

c) adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua dagli abbeveratoi;

d) effettuare adeguamenti costruttivi, installare accorgimenti tecnici ed impiegare sistemi di trattamento specifici per ridurre al minimo i cattivi odori ed il conseguente inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti nei centri abitati.

negli allevamenti avicoli in gabbia:

a) installare all'interno del ricovero sistemi che utilizzino l'aria esausta per la pre-disidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello sotto cui si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni. (Si disporrà così di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto e facilmente spandibile);

b) installare abbeveratoio e mangiatoie antispreco;

c) coibentare adeguatamente il ricovero al fine di consentire elevati volumi di ventilazione (effetto positivo su pre-disidratazione della pollina e sul benessere degli animali).

negli allevamenti avicoli a terra:

a) installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera, con erogatori in numero sufficiente ad evitare il medesimo effetto;

b) gli erogatori dell'acqua dovranno essere collocati ad altezza degli occhi (man mano che i soggetti crescono), in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera;

c) numero di alimentatori sufficiente ad evitare la competizione tra gli animali ed i seguenti spargimenti di mangimi sulla lettiera;

d) la lettiera deve essere mantenuta ad uno spessore adeguato tale da favorire un'efficace incorporazione delle deiezioni;

e) la formulazione del mangime deve essere tale da non favorire la formazione di deiezioni acquose;

f) la densità degli animali deve rispettare gli standart della normativa sul benessere.

Art. 4 - <u>Stoccaggi</u>

Ogni stalla deve essere fornita di idonea concimaia o fossa per il letame avente le seguenti caratteristiche:

- concimaia e fosse di raccolta liquami devono - di norma - distare 20 m. da abitazioni e dormitori, fatta salva l'applicazione del D.P.R. n. 303/1956 (25 m.); tale distanza può essere ridotta a 10 m. dall'abitazione del proprietario interessato, qualora la stalla abbia capacità non superiore a 10 capi (U.B.A.) oppure formi corpo unico con l'abitazione stessa;
- concimaie e fosse devono, inoltre, essere costruite ad assoluta tenuta stagna e distare 20 m. da pozzi, vasche, cisterne e condutture per acqua potabile, nonché essere ad una distanza di sicurezza dai corsi idrici non inferiore a 50 m., a condizione che i manufatti siano disposti, costruiti e mantenuti in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- in ogni caso, le nuove costruzioni di vasche per stoccaggio liquami devono essere ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m. dai corsi idrici con portata d'acqua per almeno 200 giorni l'anno.

Letami:

- capacità proporzionata al numero delle poste della stalla, fornita di platea impermeabile e di appositi rialzi che consentano il contenimento del materiale ammassato. Presso ogni concimaia deve essere previsto un idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquidi di scolo (colaticci)
- la concimaia deve essere disposta, costruita e mantenuta in maniera tale da escludere ogni pericolo d'inquinamento per le acque superficiali e le falde acquifere sotterranee;
- lo stoccaggio temporaneo dei letami maturi, che hanno oltre 90 giorni di platea o di lattiera permanente, su suolo nudo deve essere evitato nel caso di terreni particolarmente permeabili e - in ogni caso - si deve prevedere la formazione di un solco perimetrale, isolato idraulicamente dal reticolo scolante;

Liquami:
- ogni stalla deve essere fornita di idonee fosse a tenuta per la raccolta dei liquami, dimensionate in modo tale da consentire uno stoccaggio per un periodo non inferiore a quello necessario per lo spandimento liquami secondo le norme tecniche agronomiche. Per i liquami tale stoccaggio non potrà, in ogni caso, avere durata inferiore a 180 giorni, mentre per le deiezioni paglione e i materiali solidi palabili deve avere durata di circa 90-120 giorni;
- il volume dei contenitori aperti di liquami deve essere aumentato del volume di acqua piovana che vi si raccoglie nel periodi di stoccaggio;
- le fosse di raccolta liquami devono essere dotate di accorgimento idonei a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli e, se chiuse, devono essere dotate di apposite aperture atte ad evitare l'accumulo di gas e di odori molesti;
- le fosse devono essere dotate delle opportune protezioni ai fini della sicurezza ed in modo tale da evitare la tracimazione anche in caso di precipitazioni atmosferiche.

Art. 5 - Trattamento degli effluenti

Poiché il peso specifico delle f razioni solide sospese dei liquami è diverso, nella fase di stoccaggio avviene una stratificazione della frazione densa sul fondo, di una frazione intermedia chiarificata e di una frazione flottante contenente solidi a basso peso specifico che, gradualmente si asciuga.

Si deve, pertanto, intervenire con mezzi a contrastare tale tendenza alla stratificazione tramite miscelazione e/o omogeneizzazione, intendono come tali tecniche che - mediante l'impiego di apposite attrezzature e rispettando precise modalità operative - consentano di ottenere un liquame di composizione uniforme.

Art. 6 - Criteri generali

1) I terreni - concessi in asservimento ed utilizzabili per lo spandimento dei liquami - possono essere quelli ricadenti nel territorio comunale, nonché quelli ricadenti nei comuni confinanti- con il centro aziendale o non confinanti ma non oltre 20 Km. La necessità di inserimento – nel piano di spandimento da presentarsi in Provincia - di eventuali terreni posti a distanza superiori deve essere adeguatamente documentata ed accompagnata dal parere del/i Comune/i interessato/i.
2) Lo spandimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico - sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.
3) Lo spandimento su e/o nel suolo ed altre forme d' impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.
4) La raccolta ed il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi, atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione de effluenti ed a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
5) Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o fertirrigazione nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interramento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua e dei reflui.

6) Evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione, nelle fasi avanzate di sviluppo.
7) Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.

Art. 7 - Fertirrigazione

Se la distribuzione del liquame sul terreno è effettuata mediante la tecnica della fertirrigazione è vietato il trasporto dei liquami e delle relative acque di percolazione al di fuori dell'area interessata dallo spandimento.

La miscelazione del liquame con l'acqua irrigua deve avvenire ad una distanza non superiore a 20 m. dal terreno da irrigare e deve essere effettuata esclusivamente con carro - botte.

La fertirrigazione deve essere controllata in modo da evitare la contaminazione dei terreni non oggetto di spandimento e va effettuata su terreni a distanza di sicurezza dai corsi d'acqua.

Art. 8 - Trasporti

Il trasporto delle deiezioni deve essere effettuato in modo tale da impedire la dispersione degli effluenti liquidi e minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli. Le deiezioni liquide devono essere trasportate con carri botte perfettamente chiusi, conformi al disposto del D.M. 27.09.1982.

Art. 9 - Divieti

Il presente regolamento deve considerarsi integrato da tutti i divieti contenuti al P.to 4 della D.G.R. 30.12.1991, n. 45-12028 e precisamente:

E' vietato spandere i liquami su e/o nei terreni:

- allegati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante e comunque ove la superficie della falda disti mediamente meno di 1,5 m. dal piano campagna;
- innevati o con ristagni di acqua gelata;
- con pendenza media superiore al 15%

E' vietato spandere liquami:

- sui terreni dove non si ha titolo d'uso;
- a una distanza inferiore a 50 m. dal ciglio delle strade statali e/o provinciali e ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interramento, tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole in funzione delle modalità di spandimento:
- a una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;

E' vietato lo spandimento de liquami:

- mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
- nei casi in cui i liquami possono venire a contatto con i prodotti destinati al consumo;
- in orticoltura e su colture da frutto non arboree;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione, adibite in genere ad uso pubblico;
- nei suoli boschivi naturali;

Per i liquami deve essere interrotta l'applicazione:

- su pascoli e prati nelle 3 settimane precedenti la messa pascolo;

- su colture arboree da frutto dall'inizio della fornitura a raccolta ultimata (tranne l'applicazione con sistemi che salvaguardino le parti aeree delle piante;
- sulle colture foraggere nelle 3 settimane prima del raccolto dei foraggi.

Art. 10 - Periodi vietati

E' vietato lo spandimeto dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.

Il trasporto e lo spandimento dei liquami devono comunque avvenire nel rispetti delle seguenti fasce orarie, salvo diversa comunicazione preventiva all'Ente come da allegato "B".

- ora solare: dalle 7,00 alle 19,00
- ora legale: dalle 6,00 alle 21,00

Art. 11 - Deroghe

Il liquame può essere sparso ad una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni a condizione che sia interrato entro 2 ore.

Art. 12 - Dosi di applicazione

I liquami possono essere applicati su e/o nel terreno nelle dosi massime stabilite dalla normativa regionale e dal vigente P.R.G.C. e emanande normative europee.

Art 13 - Procedure autorizzative

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili - effettuate dai produttori dei liquami stessi - non sono soggette ad autorizzazione: tuttavia tali fasi sono ricompresse nelle note prescrittive delle autorizzazioni allo spandimento, liquami rilasciate dalla Provincia, sia in caso di insediamenti civili che produttivi. Le stessa fasi, effettuate dal produttore dei liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da terzi su liquami provenienti da insediamenti civili e produttivi sono autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 22/97 e s.m.i.).

Le fasi del trasporto di liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori . ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso - non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di Legge.

Le fasi trasporto, effettuate per conto terzi, sono soggette ad autorizzazione ai sensi d Legge e, durante la fase di trasporto, i liquami devono essere accompagnati da bolla di trasporto.

Art. 14 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza alle norme del presente Regolamento è affidata alle Forze dell'Ordine.

Art. 15 - <u>Sanzioni (*)</u>

L'inosservanza del presente Regolamento è punita come segue:

- violazione art. 8 - sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 516,00;
- violazione art. 10 - sanzione amministrativa da €. 50,00 (elevabili a €. 130,00 in caso di mancato interramento) a €. 300,00;
- violazione art. 5 - sanzione amministrativa da €. 50,00 a € 300,00;
- violazione art. 12 - sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 480,00;
- violazione altri articoli - sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 516,00;

In caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata.

E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza al presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie che qualora onerosi - saranno a carico e cura del soggetto autorizzato allo spandimento.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare l messa in ripristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati

(*)= attualmente in base al parere n. 85/01 espresso dalla Sezione I del Consiglio di Stato non possono essere imposte dagli EE.LL. sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti locali.

(**)= in data 21 dicembre 2002 è stato approvato il collegato ordinamentale per la pubblica amministrazione che all'art. 16 ha ripristinato il potere sanzionatorio degli enti locai prevedendo l'inserimento dell'art. 7-bis nel testo unico degli enti locali.

ALLEGATO A

Al Signor SINDACO
del Comune di CAVALLERLEONE

OGGETTO: Comunicazione relativa agli insediamenti zootecnici insistenti sul territorio comunale (art. 4 del Regolamento spandimento effluenti agricoli approvato con Deliberazione di C.C. n. ____ del ____).

Azienda agricola ……..……....(denominazione/ragione sociale) Sede operativa nel

Comune di ……... Via/frazione/nucleo……

Legale rappresentante…….nato a ……..il ……..

Residente a ……..…….Via…….…….n°……

COMUNICAZIONE

Di un **insediamento agricolo – zootecnico** quale:

- **Stalla**
- **Tettoia per ricovero animali**
- **Vasca per liquami**
- **Paddock**
- **Concimaia**
- **Altro specificare**

Sito nel Comune di …….. Via/frazione…….
Dai catastali: Foglio……. Mappali…….

CONSISTENZA ATTUALE DELL'ALLEVAMENTO	
Capi allevamento	**Numero capi**
Avicoli- Cunicoli	N°
Vacche da latte	N°
Bovini ingrasso	N°
Suini ingrasso	N°
Scrofe	N°
AltroTotali:	N°
	N°

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Presenza rete fognaria comunale

- Si distanza m. ……
- No

Distanza dal Corpo idrico più vicino m. …….. con acqua:

- Costante
- Saltuaria < 200 gg/a

SUPERFICIE AZIENDALE DEI TERRENI A DISPOSIZIONE

……..

FOTOCOPIA PAC O AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

ALLEGATO B

Al Signor SINDACO
del Comune di CAVALLERLEONE

OGGETTO: Comunicazione relativa alla deroga dell'orario di spandimento dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici (art. 12 del Regolamento spandimelo effluenti agricoli approvato con Deliberazione di C.C. n.____ del _____)

Il sottoscritto titolare / legale rappresentante ……

dell'Azienda agricola:……

con sede operativa nel Comune di ……

Via / frazione / nucleo……

COMUNICA

che le operazioni di trasporto e spandimento dei liquami sui terreni agricoli avverranno in deroga alle fasce orarie, così come stabilita dall'art. 12 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°____ del _____, precisamente negli orari e nei giorni di seguito indicati:

- _____
- _____

Cavallerleonee, lì ____/____/____

La ditta